



# Comune di GRASSANO

Provincia di MATERA

## Area Demografica/Cultura

Ufficio Biblioteca

Prot. n. 6354

### AVVISO

**DIRITTO ALLO STUDIO – DPCM 14 FEBBRAIO 2001 N.106. REGOLAMENTO ATTUATIVO DELL'ART. 1 COMMA 9 DELLA L. 10 MARZO 2000 N. 62 – EROGAZIONE BORSE DI STUDIO a.s. 2009-2010.**

#### *Beneficiari dell'intervento*

Possono presentare richiesta per l'accesso al beneficio, ai sensi della legge n. 62/2000, le famiglie degli alunni residenti in Basilicata, e frequentanti scuole statali e paritarie primarie (ex elementari), secondarie (ex medie e superiori), aventi sede in Basilicata o in altre Regioni laddove queste ultime non assicurino loro il beneficio.

La domanda dovrà essere sottoscritta dal genitore o dagli altri soggetti che rappresentano il minore, ovvero dallo stesso studente se maggiorenne e fiscalmente indipendente, presentata al Comune di residenza dello studente.

Per soggetti che rappresentano i minori si intendono tutti coloro, purché persone fisiche, a cui il minore è affidato con atto del Tribunale dei minorenni.

#### *Condizioni di reddito*

Per l'anno scolastico 2009/10 le condizioni di reddito devono corrispondere ad un ISEE non superiore ad € **11.305,72** (calcolato sulla base delle dichiarazioni dei redditi 2009- periodo d'imposta 2008)

#### *Spese ammissibili*

**Spese per la frequenza:** rientrano tra queste spese le rette di frequenza e i contributi obbligatori richiesti dalle scuole per la partecipazione ai corsi ordinari di studio ed in generale alle attività curricolari, didattiche e formative previste dal Piano dell'Offerta Formativa del singolo istituto, ivi comprese le gite di istruzione, con esclusione delle attività complementari, del doposcuola, dei corsi di recupero. Non rientrano le tasse di iscrizione a destinazione statale.

**Spese per i trasporti:** rientrano in tale categoria gli eventuali contributi richiesti dal Comune, anche attraverso l'impresa concessionaria, per il trasporto degli alunni, nonché gli abbonamenti a tariffa agevolata sulle linee pubbliche di trasporto urbano od extraurbano, limitatamente al periodo di attività scolastica; sono da escludere costi sostenuti individualmente dalla famiglia e/o dallo studente per l'uso di mezzi privati di trasporto.

**Spese per le mense:** sono ammissibili esclusivamente le spese per la mensa scolastica gestita direttamente o tramite convenzione dall'ente locale o dalla scuola.

**Spese per sussidi scolastici:** si riferiscono ai materiali per la facilitazione dell'apprendimento e ad esclusivo uso scolastico ed il cui costo è posto integralmente o parzialmente a carico degli alunni. Sono ammesse spese per sussidi scolastici quali dizionari, vocabolari, atlanti storici e geografici, manuali ecc., materiale di cancelleria, come quaderni, gomme matite, strumenti di uso individuale per lo svolgimento delle esercitazioni presso la scuola quali righe, squadre, compassi ecc. purché avvenute nel corso dell'anno scolastico di riferimento e delle quali ne sia detenuta idonea documentazione d'acquisto. Sono esclusi i libri di testo, per i quali si interviene con altro provvedimento, l'abbigliamento, gli zaini, le borse ecc., in quanto non di esclusivo uso scolastico, i personal computer, gli strumenti musicali, salvo quelli previsti per le normali attività di orientamento musicale.

## **Importo delle borse di studio**

Il tetto minimo di spesa effettivamente sostenuta per l'accesso alla borsa di studio, come stabilito dal DPCM 14 febbraio 2001, n. 106, è di € 51,65.

L'importo massimo delle borse di studio per l'anno scolastico 2009/2010 è determinato come segue:

- € 78,00 per gli alunni delle scuole primarie;
- €129,00 per gli alunni delle scuole secondarie di I grado;
- €181,00 per gli alunni delle scuole secondarie di II grado.

I predetti importi potranno essere rideterminati in diminuzione in relazione al numero delle domande presentate e alle risorse economiche trasferite dalla Regione Basilicata.

La borsa di studio, di cui al presente provvedimento, è compatibile e cumulabile con analoghi provvedimenti di enti locali o della stessa Regione Basilicata, pur riferendosi allo stesso anno scolastico.

Informativa ex art. 13 del dlgs 30 giugno 2003 n. 196

"Tutela delle persone e di altri soggetti rispetto al trattamento dei dati personali"

In adempimento agli obblighi di cui all'art. 13 del dlgs 30 giugno 2003 n. 196, si informa che i Comuni e la Regione Basilicata svolgono il trattamento dei dati personali per le operazioni necessarie alla gestione delle borse di studio. Il trattamento avviene, con o senza l'ausilio di mezzi elettronici o comunque automatizzati, secondo principi e modalità volti ad assicurare: la certezza del dato immesso a sistema attraverso elaborazioni on-line; la sicurezza del dato raccolto attraverso, ad esempio, l'utilizzo di "griglie" di controllo esterne ai programmi applicativi, che garantiscano la protezione dei dati da accessi non autorizzati; la correttezza formale e logica dei dati immessi e prodotti dai sistemi con l'uso dei programmi applicativi testati e qualitativamente certificati; la garanzia dell'accessibilità dei dati secondo precisi livelli di delega.

Tutti i dati personali raccolti nell'ambito del presente trattamento sono strettamente funzionali al raggiungimento delle finalità sopra esposte.

La mancata raccolta determina l'impossibilità di assegnare la borsa di studio

Titolare del trattamento dei dati personali sono i Comuni di residenza dei richiedenti.

I dati personali raccolti saranno trattati solo da personale dipendente o incaricato dai Comuni o dalla Regione Basilicata, secondo principi di correttezza, liceità, trasparenza, in modo da tutelare in ogni momento la riservatezza e i diritti dell'interessato.

Si informa inoltre della possibilità di esercitare i diritti di cui all'art. 7 del decreto legislativo in oggetto, fra i quali si ricorda il diritto dell'interessato a chiedere la conferma dell'esistenza o meno dei dati personali che lo riguardano, nonché l'aggiornamento, la rettifica ovvero, qualora vi abbia interesse, l'integrazione degli stessi.

### **NOTE ESPLICATIVE PER LA COMPILAZIONE DELLA DOMANDA**

La domanda deve essere compilata a stampatello ed in modo leggibile dal genitore o tutore dell'allievo minorenni o fiscalmente a carico. Per coloro che hanno più figli minorenni o fiscalmente a carico, che frequentano scuole previste dal provvedimento, si dovrà allegare un foglio per ogni figlio.

La domanda deve essere compilata dall'allievo stesso se maggiorenne e fiscalmente indipendente; in caso di più figli maggiorenni e fiscalmente indipendenti ognuno compilerà una propria domanda.

Deve essere indicato se la scuola frequentata è:

- Scuola primaria (ex scuola elementare)
- Scuola secondaria I grado (ex scuola media)
- Scuola secondaria II grado (scuola superiore)

Sono esclusi gli allievi frequentanti scuole non statali, che non abbiano ottenuto la parità scolastica ai sensi della legge 62/2000, Centri di formazione professionale o Corsi di formazione professionale riconosciuti dalla Regione Basilicata, corsi post-diploma anche se gestiti da scuole superiori statali o paritarie.

Denominazione della scuola: deve essere chiaramente indicata la denominazione ufficiale della scuola e non quella dell'ente gestore o quella con la quale viene localmente intesa. (Es: indicare "Istituto tecnico per Geometri G. De Lorenzo" e non solamente "Istituto Tecnico" oppure "De Lorenzo" tantomeno "Istituto Canossiane" o semplicemente "Canossiane") se non si conosce la denominazione esatta chiedere alla scuola.

**Le domande, compilate su apposito modulo predisposto dalla Regione e disponibile presso gli Uffici "Segreteria e/o Biblioteca", corredate della documentazione richiesta, "ATTESTAZIONE RELATIVA ALL'INDICATORE ISEE E COPIA, NON AUTENTICATA, DI UN DOCUMENTO DI IDENTITA' IN CORSO DI VALIDITA' DEL SOTTOSCRITTORE", dovranno essere presentate all'Ufficio Protocollo del Comune di GRASSANO, entro il 30.06.2010.**

Grassano, lì 14 giugno 2010

**Il Capo Area**  
(Giovanna Cornacchia)

---